BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII — Mogadiscio, 25 febbraio 1956 — Suppl. N. 2 al N. 2

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1955:

ORDINANZE:

ORDINANZA n. 24 in data 31 dicembre 1955: *Variazione al bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 1955.* 167

1956:

ORDINANZA n. 4 in data 3 febbraio 1956: *Costituzione dell'Ente Cotone per la Somalia (E.Co.S.).* 171

1955:

DECRETI:

DECRETO n. 263 rep. in data 29 ottobre 1955: *Riconoscimento della libera disponibilità di area demaniale a favore dei Sigg. Said Ahmed Hatim e Amin Ahmed Hatim.* 179

DECRETO n. 264 rep. in data 9 dicembre 1955: *Autorizzazione per la distruzione dei francobolli celebrativi fuori corso dell'emissione «Bandiera Somala» ed altri, deteriorati, delle emissioni «Flora» e «Fauna».* 180

1956:

DECRETO n. 8 rep. in data 17 gennaio 1956: *Istituzione di un Comitato di Studio per l'elaborazione dei provvedimenti legislativi regolanti i problemi del lavoro, e di un Comitato di Studio per l'elaborazione dei provvedimenti legislativi regolanti i problemi per la produzione ed esportazione delle banane.* 181

Stamperia A.F.I.S. - Mogadiscio

DECRETO n. 9 rep. in data 21 gennaio 1956: *Nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Ente « Credito Somalo » per il biennio 1956-57.* 183

DECRETO n. 10 rep. in data 21 gennaio 1956: *Nomina del Collegio dei Sindaci del « Credito Somalo » per il biennio 1956-57.* 184

DECRETOn. 11 rep. in data 24 gennaio 1956: *Istituzione delle « delegazioni fitopatologiche » nelle località di Mogadiscio, Merca, Chisimaio, Baidoa e Belet Uen.* 184

DECRETO n. 12 rep. in data 6 febbraio 1956: *Bando di concorso per l'assunzione di 15 allievi assistenti veterinari.* 185

PARTE SECONDA

Ufficio del Giudice della Somalia: *Avviso — Chiusura della procedura fallimentare di Traversi Francesco.* 189

Ufficio del Notaio della Somalia: *Avviso — Costituzione della « Cooperativa Attività Somale — COATS ».* 189

Società Agricola La Toscana — S.A.L.T.:*Estratto verbale assemblea straordinaria.* 189

De Savorgnan & C. — Chisimaio: *Avviso — Convocazione assemblea generale.* 190

Direzione Sviluppo Economico: *N. 4 avvisi ad opponendum.* 190

Direzione Affari Finanziari: *N. 5 avvisi ad opponendum.* 192

PARTE TERZA

Nomine ad « aiutanti di cancelleria in prova ». 195

Nomine ad « allievi finanzieri ». 195

PARTE PRIMA

ORDINANZA n. 24 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTA l'Ordinanza n. 21 del 27 novembre 1954;

VISTO l'art. 8 dell'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia;

VISTO l'art. 5 della Dichiarazione dei Principi Costituzionali annessa all'Accordo di Tutela;

DELIBERA e promulga la seguente

ORDINANZA

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1955.

ENTRATE

Aumenti

TITOLO I — **ENTRATA ORDINARIA**

CATEGORIA I — **ENTRATE EFFETTIVE**

RUBRICA I — Redditi patrimoniali

Cap.	1. - Canoni di affitto delle aree edilizie nei centri abitati e dei fabbricati	+ So.	50.000,00

RUBRICA II — Imposte dirette

Cap.	4. - Contribuzione sul reddito	+ So.	294.000,00
Cap.	5. - Ritenute sugli assegni del personale dello Stato italiano per imposta di ricchezza mobile, complementare e bollo (D.P.R. 9 dicembre 1952, numero 2359) . .	+ So.	259.000,00
Cap.	6. - Imposta sulle abitazioni	+ So.	90.000,00

RUBRICA III — Tasse ed imposte indirette sugli affari

Cap. 9.	- Imposta di registro	+ So.	132.000,00
Cap. 10.	- Tassa di bollo sulle concessioni governative	+ So.	33.000,00

RUBRICA IV — Dogane e imposte di fabbricazione

Cap. 19.	- Dazi di importazione	+ So.	1.104.000,00
Cap. 20.	- Dazi di esportazione	+ So.	735.000,00
Cap. 21.	- Diritti di magazzinaggio, multe ed ammende varie	+ So.	93.000,00
Cap. 23.	- Imposte sulla fabbricazione dello zucchero e sovrimposta di confine . .	+ So.	192.000,00

RUBRICA VI — Proventi dei servizi postali, radiotelegrafici e telefonici

Cap. 26.	- Vendita carte valori postali, tassa vaglia, canoni caselle postali e varie . . .	+ So.	174.000,00
Cap. 27.	- Proventi delle radiocomunicazioni . .	+ So.	89.000,00
Cap. 28.	- Proventi telefonici	+ So.	88.000,00

RUBRICA VII — Proventi marittimi, portuali e aeroportuali

Cap. 32.	- Canone sulla concessione del servizio imbarchi e sbarchi nelle rade di Mogadiscio, Merca e Chisimaio . . .	+ So.	74.000,00

RUBRICA VIII — Proventi di servizi vari

Cap. 33.	- Multe ed ammende inflitte dalle Autorità giudiziarie e amministrative escluse le Dogane; ablazioni e pene pecuniarie. Proventi da depositi giudiziari . .	+ So.	20.000,00
Cap. 38.	- Proventi vari dell'Istituto Siero-Vaccinogeno; proventi derivanti dalla vendita di preparati e delle prestazioni veterin.	+ So.	119,000,00

RUBRICA IX — Entrate diverse

Cap. 39.	- Proventi derivanti dalla vendita degli oggetti fuori uso e dei quadrupedi riformati	+ So.	70.000,00
Cap. 41.	- Entrate varie ed eventuali non altrimenti precisate	+ So.	374.000,00
Cap. 43.	- Somme rimaste disponibili sulle anticipazioni concesse ai funzionari delegati da non reintegrare	+ So.	30.000,00
	Totale	+ So.	4.020.000,00

Diminuzioni

TITOLO II — **ENTRATE STRAORDINARIE**

CATEGORIA I — **ENTRATE EFFETTIVE**

RUBRICA X — Assegnazioni dello Stato Italiano

Cap. 44. - Assegnazione dello Stato italiano a pareggio del bilancio . . . . . — So. 1.804.000,00

SPESE

Aumenti

TITOLO I — **SPESA ORDINARIA**

CATEGORIA I — **SPESA EFFETTIVA**

SPESE CIVILI

RUBRICA I — Spese per l'applicazione della Convenzione fiduciaria

Cap. 1. - Spese per il rapporto alle N. Unite e per le relazioni con gli organi di Tutela . + So. 15.000,00

RUBRICA II — Spese per il personale della Amministrazione Centrale e Regionale

Cap. 6. - Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale somalo, compreso quello militarmente ordinato, addetto agli uffici centrali e regionali . . . . . + So. 268.000,00

RUBRICA III — Spese per indennità varie al personale non facilmente ripartibili fra i vari servizi

Cap. 12. - Spese di viaggio per il personale inviato in congedo ordinario, indennità e rimso delle spese di trasporto per trasferimenti; indennità di missione e rimborso spese di viaggio . . . . . + So. 260.000,00

RUBRICA IV — Spese per il funzionamento dell'Amministrazione Centrale e Regionale non ripartibili fra le spese per i servizi

Cap. 19. - Spese di cancelleria, stampati e pubblicazioni ufficiali per tutti gli uffici del Territorio. — Spese per la carta e la stampa del quotidiano della Somalia. — Spese fitto locali. — Minute spese d'ufficio e varie di funzionamento degli uffici centrali e periferici: spese postali, telefoniche e telegrafiche; spese di illuminazione. — Spese per funzionamento della Stamperia . . . . . + So. 97.000,00

Cap. 24. - Spese per la pubblica assistenza sovvenzioni ad enti ed istituti assistenziali . + So. 190.000,00

RUBRICA V — Spese per studi e statistica

Cap. 27. - Spese per missioni di studio, per ricerche scientifiche e per la pubblicazione di opere scientifiche interessanti la Somalia + So. 14.000,00

Cap. 28. - Spese per la partecipazione a Fiere e Mostre . . . . . + So. 15.000,00

RUBRICA VII — Spese per i servizi finanziari

Cap. 37. - Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale somalo, compreso quello militarmente ordinato, addetto alle Dogane, all'Ufficio Tasse Affari, all'Ufficio Imposte Dirette ed alla Guardia di Finanza . + So. 20.000,00

Cap. 39. - Spese per l'esercizio dei Monopoli sui tabacchi e derivati e sui fiammiferi . . + So. 455.000,00

Cap. 41. - Restituzione di tasse, imposte ed altre somme indebitamente percette . . + So. 23.000,00

RUBRICA VIII — Spese per i servizi sanitari e veterinari

Cap. 51. - Spese per i servizi veterinari e per la difesa sanitaria del bestiame; spese per l'Istituto siero-vaccinogeno . . . + So. 12.000,00

RUBRICA IX — Spese per i servizi della Pubblica Istruzione

Cap. 56. - Spese di ogni genere per i collegi, orfanotrofi e per il mantenimento di somali inviati in Italia per speciali corsi di studio; borse di studio e sovvenzioni a scuole private . . . . . + So. 123.000,00

RUBRICA X — Spese per i Servizi agrario zootecnico, antiacridico, meteorologico

Cap. 63. - Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale somalo, compreso quello militarmente ordinato, addetto ai servizi: agrario, zootecnico, meteorologico . . + So. 36,000,00

RUBRICA XI — Spese per i servizi: minerario, industriale e commerciale del lavoro e della Previdenza Sociale

Cap. 68. - Spese per favorire lo sviluppo minerario, industriale e commerciale del Territorio + So. 50.000,00

RUBRICA XII — Spese per i servizi dei Lavori Pubblici

Cap. 72. - Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale somalo, compreso quello militarmente ordinato, addetto ai servizi dei Lavori Pubblici . . . . . + So. 9.000,00

RUBRICA XIII — Spese per i Servizi delle comunicazioni

Cap 83. - Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale somalo, compreso quello militarmente ordinato, addetto ai servizi delle Comunicazioni (Servizi Postali, Capitaneria di Porto) . . . . . + So. 95.000,00

RUBRICA XIV — Spese per i servizi giudiziari e carcerari

Cap. 94. - Compensi agli incaricati di funzioni notarili, ai cancellieri ed ufficiali giudiziari per ricupero di somme sui campioni civili e penali . . . . . + So. 6.000,00

Cap. 96. - Spese per il mantenimento di detenuti, viveri e vestiario, materiali di casermaggio e di consumo e spese per gli stabilimenti di pena . . . . . + So. 84.000,00

TITOLO II — **SPESE STRAORDINARIE**

CATEGORIA I — **SPESE EFFETTIVE**

RUBRICA XVII — Spese per la valorizzazione economica e per esigenze straordinarie dei vari servizi

Cap. 118. - Opere di bonifica e spese per la valorizzazione economica . . . . . + So. 369.000,00

Totale + So. 2.216.000,00

Mogadiscio, lì 31 dicembre 1955.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

ORDINANZA n. 4 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 8 dell'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia;

VISTO l'art. 4 della Dichiarazione dei Principi Costituzionali annessa all'Accordo di Tutela;

DELIBERA e promulga la seguente

ORDINANZA

Art. 1.

E' costituito l'Ente cotone per la Somalia (E.Co.S.).

L'Ente ha lo scopo di provvedere allo sviluppo, alla disciplina, alla valorizzazione della produzione del cotone in Somalia.

L'Ente è posto sotto la vigilanza ed il controllo dell'Amministrazione

E' retto da uno Statuto da approvarsi con decreto dell'Amministratore ed è amministrato da un consiglio nominato dall'Amministratore e composto da un presidente, di nove membri di cui tre designati dagli agricoltori e tre designati dagli industriali e due scelti fra gli esperti in materia agraria e finanziaria.

L'Ispettore dell'Agricoltura fa parte del Consiglio ed assume la carica di V. Presidente.

Il funzionamento dell'E.Co.S. viene assicurato mediante la corresponsione di un contributo sia da parte dei coltivatori di cotone che degli sgranatoi.

Detto contributo, la cui misura verrà stabilita anno per anno con decreto Amministratoriale, graverà:

a) per i coltivatori — su ogni chilogrammo di bioccolo consegnato allo sgranatoio;

b) per lo sgranatoio o per i coltivatori di cui al 4° comma dell'articolo 14, per ogni chilogrammo di fibra ricavata dalla sgranatura.

Il contributo, anche nei confronti degli agricoltori, verrà esatto dagli sgranatoi che ne sono responsabili di fronte all'E.Co.S.

Art. 2.

Agli effetti della coltivazione del cotone il Territorio viene diviso in due Regioni Agricole e precisamente;

a) Regione ad agricoltura seccagna;

b) Regione ad agricoltura irrigua o inondata.

L'Amministratore, con proprio decreto e su proposta dell'E.Co.S., suddivide le regioni in zone e queste, se del caso, in sottozone; determina i limiti delle zone e sottozone; stabilisce eventuali fasce neutre del rispetto tra zona e zona indicandone l'ampiezza.

La suddivisione in zone e sottozone viene fatta esclusivamente secondo un criterio ecologico-agrario.

Art. 3.

La coltivazione del cotone di tipo poliennale è permessa solo in zone isolate e diverse da quelle previste dall'art. 2. L'Amministratore, con proprio decreto, fissa i limiti di dette zone.

Le norme della presente ordinanza non si applicano alla produzione ed al commercio del cotone proveniente dalle coltivazioni di cui al comma precedente.

Art. 4.

L'Amministratore può autorizzare ai sensi dei successivi artt. 20 e 21 l'esercizio di uno sgranatoio per ogni zona, e se del caso, per ogni sottozona.

Art. 5.

La semina del cotone deve essere effettuata:
a) per il tipo egiziano: nelle stagioni di «gu» ed «hagai»;
b) per il tipo americano: nelle stagioni di «gu», «hagai» e «der».

L'Amministratore, sentito l'E.Co.S. e sulle basi dell'andamento pluviometrico e dei risultati tecnico culturali, fissa, per ogni zona e per ogni stagione, i limiti minimi di tempo per la semina e quelli massimi per la estirpazione e la distruzione col fuoco dei residui culturali.

L'Amministratore, entro il 31 marzo di ogni anno, prescriverà il tipo e le varietà del cotone da seminarsi per ogni stagione e per ogni singola zona.

Chiunque anticipa le semine oppure ritarda l'estirpazione o la distruzione col fuoco dei residui colturali, non osservando i limiti fissati a norma del secondo comma, è punito con un'ammenda di So. 20 per ettaro o frazione di ettaro e per settimana o frazione di settimana di anticipo o di ritardo.

In caso di inadempienza alle prescrizioni di cui al comma terzo, l'Amministrazione ordinerà all'agricoltore la distruzione della coltura da effettuarsi in termine da prescriversi. Trascorso il termine l'Amministrazione povvederà immediatamente alla distruzione della coltura a spese dell'agricoltore.

Art. 6.

Il seme di cotone può essere importato nel Territorio solamente tramite l'E.Co.S. e previa autorizzazione dell'Amministrazione.

Il seme di cotone, sia di origine locale che importato, sarà distribuito agli agricoltori dall'Amministrazione attraverso i suoi organi tecnici oppure dagli sgranatoi competenti per zona.

La detenzione di semi di cotone ed il trasferimento di semi da una zona ad un'altra sono vietati senza esplicita autorizzazione dell'Amministrazione.

Chiunque importa, detiene o trasferisce semi di cotone senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione è punito con la multa fino a So. 2.000. Il Giudice, nel caso di condanna, deve ordinare la confisca del seme.

L'Amministrazione, passato in giudicato la sentenza di condanna od il decreto penale, può revocare la licenza di esercizio agli sgranatoi.

Qualora siano state iniziate colture con semi abusivamente importati, detenuti o trasportati, si applicano le sanzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 5.

Art. 7.

Gli sgranatoi, d'intesa con gli agricoltori, devono comunicare alla Amministrazione ed all'E.Co.S., entro e non oltre la fase della prima fio-

ritura, la superficie delle coltivazioni in atto nelle rispettive zone, che essi intendono destinare alla produzione del seme.

L'Amministrazione ed i tecnici dell'E.Co.S., previa ispezione delle colture, autorizzano o meno la loro destinazione a produzione del seme.

Il prodotto delle coltivazioni autorizzate ai sensi del comma precedente viene consegnato separatamente allo sgranatoio che provvede ad una sgranatura separata ed, in ogni caso, con precedenza sulle altre lavorazioni.

Qualora i quantitativi di seme provenienti dalle altre colture autorizzate non risultino sufficienti a soddisfare le richieste, lo sgranatoio preleverà il seme dal bioccolo della produzione del primo raccolto tenendo conto delle caratteristiche relative alla produttività, alla precocità ed alla qualità della fibra.

Tutto il seme del secondo raccolto e quello residuo del primo viene utilizzato per uso industriale o su richiesta degli agricoltori, per l'alimentazione del bestiame od è distrutto.

Art. 8.

L'Amministrazione e l'E.Co.S. sottoporranno ad esame il seme prodotto dagli sgranatoi allo scopo di stabilire la purezza, la germinabilità, il suo peso riferito a 100 semi e quanto altro necessario per assicurare la idoneità in relazione all'ambiente in cui deve riprodursi.

Art. 9.

Il seme dichiarato idoneo ai sensi del precedente articolo sarà munito di certificato d'analisi e verrà sottoposto, a cura degli sgranatoi e sotto la responsabilità dell'E.Co.S., ai trattamenti disinfettanti e disinfestanti secondo le norme regolamentari da stabilirsi dall'Amministrazione.

Il seme, dopo aver subito il trattamento di cui al comma precedente, sarà immediatamente insaccato a cura degli sgranatoi, con involucri nuovi, piombati e muniti id apposito contrassegno all'interno e all'esterno

Ogni sacco dovrà portare stampato in modo visibile, sui lati, il nome della varietà, quello dello sgranatoio e la stagione del raccolto.

I sacchi saranno inoltre muniti di certificati di disinfestazione e verranno numerati e raggruppati in lotti di serie. Lo sgranatoio è responsabile della loro buona conservazione fino all'apertura della stagione di semina.

L'Amministrazione e l'E.Co.S. possono, in ogni momento, procedere al controllo dei sacchi prima della distribuzione del seme agli agricoltori.

Art. 10.

Il seme ritenuto non idoneo, ai sensi del precedente art. 8, dovrà essere destinato ad uso industriale o distrutto; potrà anche essere destinato all'alimentazione del bestiame qualora l'agricoltore si impegni formalmente e per iscritto, ad impiegarlo esclusivamente per tale uso.

Chiunque destina a coltura il seme di cui al precedente comma è punito con la multa da So. 100 per ettaro o frazione di ettaro di superficie

coltivata. Si applicano inoltre le sanzioni di cui all'ultimo comma dello articolo 5.

Art. 11.

Il prezzo di cessione agli agricoltori del seme di cotone, sia di produzione locale che d'importazione, viene stabilito prima dell'inizio della distribuzione, e comunque entro il 28 febbraio di ogni anno, con decreto dell'Amministratore, sentito il parere della Commissione per i prezzi di cui al successivo art. 17.

Art. 12.

Gli agricoltori richiedono agli sgranatoi autorizzati competenti per zona, l'assegnazione del seme occorrente indicando la superficie del terreno destinato alla coltura.

Lo sgranatoio, all'atto della consegna del seme rilascia all'agricoltore un certificato di provenienza con l'indicazione della varietà, della quantità e della località d'impiego del seme consegnato.

Appena ultimata la distribuzione del seme gli sgranatoi debbono compilare e trasmettere all'E.Co.S., che ne darà successiva comunicazione all'Amministrazione, una completa statistica delle distribuzioni effettuate con l'indicazione della varietà, nominativi, quantità, località ed approssimativi ettaraggi.

Lo sgranatoio che omette o ritarda, senza giustificato motivo la comunicazione di cui al comma precedente è punito con l'ammenda da So. 50 a So. 100.

Art. 13.

Gli sgranatoi, sessanta giorni prima dell'inizio del periodo fissato per la semina ai sensi del secondo comma del precedente art. 5, comunicheranno all'E.Co.S. i quantitativi di seme occorrenti per le semine nelle rispettive zone e le quantità che sono in grado di fornire direttamente.

L'Amministrazione, sulla base delle predette indicazioni, autorizzerà l'E.Co.S. a trasferire, se del caso, il seme da una zona ad un'altra oppure ad importarlo.

Art. 14.

Lo sgranatoio acquista il bioccolo solamente nell'ambito della zona o della sottozona ad esso assegnata.

L'agricoltore vende il prodotto nella fase di bioccolo solamente allo sgranatoio nella cui zona o sottozona d'influenza si trova la sua coltivazione.

L'agricoltore deve portare il suo prodotto direttamente allo sgranatoio quando la distanza fra il luogo di produzione e lo sgranatoio è inferiore a 5 km. Quando tale distanza è superiore, i Capi Distretti competenti stabiliranno, di concerto con l'E.Co.S., le località di raccolta ed i giorni nei quali gli agricoltori possono farvi affluire il cotone in bioccolo per la consegna agli agenti dello sgranatoio. Detti agenti debbono essere

muniti di una carta di legittimazione rilasciata dallo sgranatoio e convalidata dall'E.Co.S.

I coltivatori che intendono disporre della fibra sgranata devono osservare le norme di cui ai comma precedenti. Il seme in tal caso viene trattenuto dallo sgranatoio che corrisponderà all'agricoltore il prezzo fissato dalla Commissione prezzi la quale stabilirà altresì il compenso per l'operazione di sgranatura.

Il titolare di uno sgranatoio che acquista il bioccolo fuori dell'ambito della zona o sottozona a lui assegnata è punito con la multa pari a 20 volte il valore del prodotto irregolarmente acquistato.

L'agricoltore che vende il bioccolo ad uno sgranatoio diverso da quello della cui zona d'influenza fa parte o a persone non autorizzate all'acquisto è punito con una multa pari a 10 volte il valore del prodotto venduto.

Il Giudice, nel caso di condanna, ordina la confisca del prodotto.

E' punito con la multa da So. 1000 a So. 5.000 chiunque acquisti il bioccolo senza essere munito di carta di legittimazione di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 15.

Qualora in una zona cotoniera non esistano sgranatoi oppure quelli esistenti abbiano una capacità di lavorazione inferiore alla necessità della produzione, l'Amministrazione può concedere agli agricoltori permessi individuali per il trasporto del bioccolo ad uno sgranatoio operante in altra zona e può autorizzare gli sgranatoi alla lavorazione del cotone proveniente da zone diverse da quelle d'influenza.

E' fatto obbligo agli sgranatoi di procedere alla lavorazione del cotone di diversa varietà o proveniente da zone diverse, in tempi successivi e previa accurata pulitura degli impianti tra una lavorazione e l'altra.

Art. 16.

Il prezzo base d'acquisto del bioccolo, unico o diverso per varietà o categoria, valido per l'annata, viene fissato entro il 15 settembre di ogni anno dalla Commissione prezzi sulla base delle quotazioni del cotone somalo, correnti sui mercati, che verranno fornite dall'E.Co.S. e che saranno ufficialmente controllate.

Il detto prezzo verrà reso pubblico con decreto dell'Amministratore.

Art. 17.

La Commissione prezzi sarà composta:

1) Presidente: un magistrato designato dal Presidente della Corte di Giustizia;
2) Membri: a) sei rappresentanti dei coltivatori designati come segue:

— due dal Capo Regione del Benadir;
— due dal Capo Regione del Basso Giuba;
— uno dal Capo Regione dell'Alto Giuba;
— uno dal Capo Regione dello Hiran;

b) sei rappresentanti dei commercianti e degli industriali designati dalla Camera di Commercio.

Art. 18.

E' istituita una cassa di compensazione.

L'esercizio della cassa di compensazione è di competenza dell'E.Co.S.

Al funzionamento di detta cassa sarà provveduto con apposito regolamento.

Art. 19.

Gli sgranatoi sono tenuti a fornire all'E.Co.S. copia originale delle fatture di vendita del prodotto proveniente dalle partite di bioccolo acquistato e lavorato ai sensi degli articoli precedenti.

Dette fatture dovranno essere vistate dalla Camera di Commercio del luogo di vendita.

L'E.Co.S., sulla base di tali fatture, procederà alle operazioni di conguaglio previste dal regolamento della Cassa di Compensazione.

Art. 20.

Chiunque intenda porre in attività uno sgranatoio dovrà presentare istanza all'Amministrazione allegando un progetto indicante l'ubicazione, la potenzialità di lavorazione, la disposizione e le dimensioni dei locali, l'ubicazione e le caratteristiche delle installazioni meccaniche.

L'Amministrazione, sentito l'E.Co.S., rilascerà una licenza di esercizio da rinnovarsi entro il 15 settembre di ogni anno.

Art. 21.

La licenza è obbligatoria anche per gli sgranatoi in esercizio dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

L'Amministrazione accerta se lo sgranatoio abbia i necessari requisiti o se debba subire delle modifiche per garantire un'idonea lavorazione del prodotto; in tal caso l'Amministrazione prescrive il termine, che comunque non deve essere superiore all'anno, entro il quale le modifiche debbono essere apportate.

Il rilascio della licenza è subordinato all'adempimento delle prescrizioni di cui al comma precedente.

Le eventuali spese di sopraluogo e di accertamento sono a carico dello sgranatoio.

Art. 22.

I gestori degli sgranatoi devono comunicare all'Amministrazione, con dieci giorni di anticipo, la data d'inizio della lavorazione.

Le operazioni di sgranatura dovranno essere ultimate entro il 30 giugno di ogni anno.

L'Amministrazione potrà concedere, a richiesta degli interessati, una proroga al termine di cui al comma precedente qualora cause di forza maggiore abbiano impedito di ultimare la lavorazione entro la data prescritta.

Art. 23.

La concessione della licenza di esercizio alla lavorazione di cui agli artt. 20 e 21 è subordinata al deposito di una cauzione o ad una fideiussione nella misura che sarà fissata dall'Amministrazione, sentito l'E.Co.S in relazione alla capacità di lavorazione dello sgranatoio.

Art. 24.

Viene istituito presso l'E.Co.S. un «albo di selettori di cotone».

I selettori per ottenere l'iscrizione all'albo debbono comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine tecnico-professionale secondo le norme che saranno emanate con apposito regolamento.

Art. 25.

La fibra di cotone viene divisa in classi di scelta secondo una «scala di campionatura ufficiale» di cui un esemplare è depositato presso l'Amministrazione ed uno presso l'E.Co.S.

La scala di «campionatura ufficiale» viene preparata da una Commissione di tre selettori nominati dall'Amministrazione su proposta dell'E.Co.S. Essa sarà formulata distintamente per ogni tipo di cotone coltivato nel Territorio e dovrà prevedere l'esistenza di classi e sotto classi per includere le eventuali variazioni dei singoli tipi in relazione al possibile mutare delle condizioni ambientali.

Ogni sgranatoio deve essere dotato di uno o più esemplari di «scala di campionatura ufficiale».

Eventuali variazioni alla «scala di campionatura ufficiale» possono essere apportate solo dall'Amministrazione su proposta dell'E.Co.S.

Art. 26.

La suddivisione della fibra nelle singole classi di scelta è di esclusiva competenza dei selettori iscritti all'albo.

I selettori sono responsabili della rispondenza alla scala di campionatura ufficiale delle classi di scelta da loro assegnate alla fibra.

L'Amministrazione, per mezzo dei suoi esperti, controlla l'operato dei selettori.

La fibra classificata dai selettori deve essere confezionata in balle di tela juta.

E' vietato confezionare balle di fibra di cotone di qualità o varietà diverse o contenenti materie estranee.

Ogni balla deve portare chiaramente impresso il nome della varietà il numero o la sigla della categoria, il nome o la sigla dello sgranatoio che l'ha prodotta e una lettera o siglia corrispondente al nome del selettore che ha classificato la fibra.

Gli sgranatoi dovranno tenere apposito registro dal quale risultino, per ogni singola partita sgranata, il numero delle balle confezionate, il loro peso, le marche e le sigle relative, ai sensi del comma precedente, nonchè il nome del proprietario e l'indicazione della zona di provenienza.

I contravventori alle disposizioni di cui al comma V sono puniti con la multa da So. 1.000 a So. 10.000.

Art. 27.

La vigilanza per l'applicazione della presente ordinanza è affidata all'Ispettorato per l'Agricoltura e Zootecnia, alle Regioni, ai Distretti ed agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Art. 28.

Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza sono abrogati: l'ordinanza n. 3 del 21 marzo 1952, n. 14 del 10 luglio 1953 e i decreti: n. 51 del 26 aprile 1951, n. 155 dell'8 ottobre 1953, n. 189 del 17 dicembre 1953 e n. 76 del7 agosto 1954 ed ogni altra disposizione contraria ed incompatibile con quelle della presente Ordinanza.

Mogadiscio, lì 3 febbraio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

DECRETO n. 263 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'articolo 9, comma terzo, del citato decreto;

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'ordinamento fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 280;

VISTA la domanda in data 27 settembre 1954 dei sigg. Said Ahmed Hatim e Amin Ahmed Hatim, intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio, con la conseguente libera disponibilità, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 62 sito in Mogadiscio, via Principe di Piemonte;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum, riguardante l'area richiesta, è rimasto affisso a termini di legge all'albo municipale di Mogadiscio ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS n. 1 del 3 gennaio 1955, senza valide opposizioni da parte di terzi;

VISTO il foglio n. 122667 in data 29 luglio 1955 dell'Ufficio Tasse sugli Affari, attestante che i sigg. Said Ahmed Hatim e Amin Ahmed Hatim hanno pagato la somma di So. 620, quale prezzo stabilito dall'Amministrazione per la cessione del terreno richiesto;

CONSIDERATO che l'area di mq. 62 è stata consegnata ai sopracitati sigg. Said Ahmed Hatim e Amin Ahmed Hatim, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 25 agosto 1955;

VISTO il foglio n. 212909 in data 27 agosto 1955 del Servizio Tecnico Erariale, attestante che sul terreno in questione esiste uno stabile, costruito dai richiedenti sigg. Said Ahmed Hatim e Amin Ahmed Hatim.

conforme alla variante 4599 al progetto originale n. 4557, approvata dalla Commissione edilizia municipale nella 149ª seduta del giugno 1949;

VISTO il nulla osta di abitabilità e servibilità dello stabile, costruito ad uso di civile abitazione e di negozi, rilasciato dal Municipio di Mogadiscio con foglio n. 6144 in data 14 settembre 1955;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione ed il riconoscimento della libera disponibilità di terreni demaniali a scopo edilizio;

Decreta:

Sono riconosciute, a favore dei sigg. Said Ahmed Hatim e Amin Ahmed Hatim, la concessione edilizia e la libera disponibilità dell'appezzamento di terreno demaniale di forma trapezoidale di mq. 62, sito in Mogadiscio e confinante: a Nord con Via Principe di Piemonte, ad Est con strada pubblica, a Sud con fabbricato di proprietà dei richiedenti, ad Ovest con Via Amaruini, come risulta dalla allegata planimetria.

Mogadiscio, lì 29 ottobre 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 12, foglio n. 51.
Mogadiscio, lì 21 novembre 1955.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 264 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9 — comma 3° — del citato decreto;

CONSIDERATA l'opportunità di distruggere le rimanenze dei francobolli celebrativi fuori corso dell'emissione « Bandiera Somala » ed altri, deteriorati, delle emessioni « Flora » e « Fauna »;

RITENUTO di dovere delegare ad un'apposita Commissione, le operazioni di accertamento, verifica e distruzione dei valori di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzato il prelevamento dal Deposito Carte Valori della Direzione Poste e Telegrafi, dei sottodescritti valori, per la loro distruzione mediante bruciatura ed incenerimento:

FRANCOBOLLI EMISSIONE « BANDIERA SOMALA »

da So. 0,25	n. 37.060	So. 9.265,00	
da So. 1,20	n. 4.519	So. 5.422,80	So. 14.687,80

FRANCOBOLLI EMISSIONE « FLORA » DETERIORATI

da So. 0,01	posta ordinaria	n. 227	So.	2,27		
da So. 0,05	posta ordinaria	n. 378	So.	18,90		
da So. 0,10	posta ordinaria	n. 576	So.	57,60		
da So. 0,25	posta ordinaria	n. 175	So.	43,75		
da So. 0,60	posta ordinaria	n. 226	So.	135,60		
da So. 1,00	posta ordinaria	n. 227	So.	227,00		
da So. 1,20	posta ordinaria	n. 177	So.	212,40		
da So. 0,50	posta espresso	n. 44	So.	22,00		
da So. 1,00	posta espresso	n. 6	So.	6,00	So.	725,52

FRANCOBOLLI EMISSIONE « FAUNA » DETERIORATI

da So. 0,35	posta aerea	n. 6	So.	2,10		
da So. 0,45	posta aerea	n. 5	So.	2,25		
da So. 0,50	posta aerea	n. 3	So.	1,50		
da So. 0,75	posta aerea	n. 4	So.	3,00		
da So. 1,20	posta aerea	n. 3	So.	3,60		
da So. 1,50	posta aerea	n. 3	So.	4.50	So.	16,95
			Totale complessivo		So.	15.430,27

Art. 2.

E' nominata la seguente Commissione per le operazioni di cui all'art. 1 previa verifica:

— Dr. SANTANIELLO Luigi	Giudice Regionale	— *Presidente*
— Dr. COVATTA Armando	Commissario Tecnico per l'Oriente di 4ª Cl.	— *Membro*
— Dr. STRIANO Ezio	1° Segretario Commerciale	— *Membro*
— Sig. BALDI Benigno	Cassiere Poste	— *Membro Segretario*

Mogadiscio, lì 9 dicembre 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 14 - foglio n. 27.
Mogadiscio, lì 3 febbraio 1956.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 8 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

RITENUTO la necessità di aggiungere ai Comitati di Studio previsti dal Decreto n. 145 del 13 agosto 1955 altri Comitati;

SU PROPOSTA del Direttore degli Affari LL. e GG. di concerto con il Direttore dello Sviluppo Economico;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito, in aggiunta ai Comitati di cui al Decreto n. 145 del 13 agosto 1955, un Comitato di Studio per la elaborazione dei provvedimenti legislativi regolanti i problemi del lavoro, composto come segue:

PRESIDENTE:

— Dr. Eugenio QUAGLIERE — *Direttore Cassa Assicurazioni Sociali;*

V. PRESIDENTE:

— Dr. Vincenzo CALZIA — *Vice Direttore Generale della S.A.I.S.;*

MEMBRI:

— Sig. Omar MOHALLIM — *Esponente del Sindacato Lavoratori della Somalia;*
— Sig. Ali RAGHE — *Presidente dell'Associazione Sindacale Lavoratori Somali;*
— Sig. Zuber ENO OSMAN — *Presidente Federazione Lavoratori Somali:*
— Sig. Abdullahi OMAR — *per il partito H.D.M.;*
— Sig. Hagi FARAH — *per il partito L.G.S.;*
— Sig. Ahmed HAGI AFRAH — *per il partito P.D.S.;*
— Sig. Amin ADDE OSMAN — *per il partito U.G.B.*

Art. 2.

E' istituito inoltre un Comitato di Studio per la elaborazione dei provvedimenti legislativi regolanti i problemi per la produzione ed esportazione delle banane, composto come segue:

PRESIDENTE:

— Dr. Ferdinando BIGI — *Presidente della Camera di Commercio;*

V. PRESIDENTE:

— Dr. Emilio CONFORTI — *Ispett. Agr. e Zootecnia;*

MEMBRI:

— Avv. Carlo QUAGLIA — *Designato dalla S.A.G.;*
— Sig. Omar MOHALLIM — *In rappresentanza degli agricoltori somali del Giuba;*
— Avv. Michele ROSSARO — *Designato dalla S.A.C.A.;*
— Sig. Soleiman GULED — *In rappresentanza degli agricoltori somali di Genale;*
— Sig. Giovanni GILBERTI — *Designato dall'A.C.C.A.;*
— Sig. Islao OSMAN — *In rappresentanza degli agricoltori somali di Afgoi;*
— Dr. Ezio SUKERT — *Capo del Centro Agrario di Genale;*
— Sig. Hagi Asci GIAMA — *per il partito L.G.S.;*

— Sig. Mohamed MAIE — *per il partito U.G.B.;*

— Sig. Mohiddin MALLIM — *per il partito P.D.S.;*

— Sig. Salah MADO' «Martino» — *per il partito H.D.M.*—

Mogadiscio, lì 17 gennaio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 13, foglio n. 117.
Mogadiscio, lì 23 gennaio 1956.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 9 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'Ordinanza n. 3 in data 22 febbraio 1954;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione dello stesso Istituto per il biennio 1956-1957, ai sensi dell'art. 10 dell'Ordinanza precitata;

SU PROPOSTA del Direttore per lo Sviluppo Economico, di concerto con i Direttori degli Affari Finanziari e degli Affari Interni;

Decreta:

Il Consiglio d'Amministrazione dell'Ente «Credito Somalo» per il biennio 1956-1957 è costituito come segue:

— GR. UFF. GIULIO PISANO — *Presidente;*

— Sig. SCEK ABDULLAHI SCEK MOHAMED — *Membro;*

— Dott. LUIGI GASBARRI — *Membro;*

— Sig. HAGI FARAH ALI OMAR — *Membro;*

— Sig. GUGLIELMO GROSSO — *Membro;*

— Sig. MOHAMED SCEK OSMAN — *Membro;*

— Sig. GIOVANNI VALLE — *Membro.*

Mogadiscio, lì 21 gennaio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 13, foglio n. 220.
Mogadiscio, 30 gennaio 1956.

DECRETO n. 10 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'Ordinanza n. 3 in data 22 febbraio 1954;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina del Collegio dei Sindaci dello stesso Istituto per il biennio 1956-1957 ai sensi dell'art. 11 dell'Ordinanza precitata;

VISTA la designazione del Magistrato ai Conti di cui alla nota 4 ottobre 1955, n. 451289;

SU PROPOSTA del Direttore per lo Sviluppo Economico di concerto con i Direttori Affari Finanziari e Affari Interni;

Decreta:

Il Collegio dei Sindaci dell'Ente «Credito Somalo» per il biennio 1956-1957, è costituito come segue:

— Dott. SALVATORE SPADARO — *Membro effettivo con funzioni di Presidente;*
— Rag. STEFANO RICCI — *Membro effettivo;*
— Rag. GIUSEPPE PARMEGGIANI — *Membro effettivo;*
— Rag. MATTEO VIVONA — *Membro supplente;*
— Rag. GAETANO MARINI — *Membro supplente.*

Mogadiscio, lì 21 gennaio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 13, foglio n. 221.
Mogadiscio, lì 30 gennaio 1956.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 11 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'Ordinanza n. 17 del 5 agosto 1955;

RAVVISATA la necessità di dare un assetto definitivo all'organizzazione periferica del Servizio Fitopatologico;

SU PROPOSTA del Direttore per lo Sviluppo Economico di concerto con il Direttore degli Affari Interni;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite «Delegazioni Fitopatologiche» nelle seguenti località:

Mogadiscio — per il porto ed Afgoi;
Merca — per il porto, Genale ed Havai;
Chisimaio — per il porto, Basso Giuba e confine con il Kenya;
Baidoa — per l'Alto Giuba;
Belet Uen — per il confine con l'Etiopia.

Art. 2.

Nelle località ove esiste un Centro od una Sezione Agraria, il Capo di questa può assumere, dietro autorizzazione dell'Ispettorato Agricoltura, le funzioni di Capo Delegazione Fitopatologica.

Mogadiscio, lì 24 gennaio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 13, foglio n. 219.
Mogadiscio, lì 30 gennaio 1956.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 12 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9;

VISTO il decreto 27 novembre 1954, n. 153, sull'istituzione dei ruoli del personale civile somalo;

VISTO il Decreto 22 dicembre 1955, n. 247, che approva il regolamento del personale medesimo;

RAVVISATA l'opportunità di indire un concorso per l'assunzione di 15 allievi assistenti veterinari per far fronte alle esigenze del Servizio Veterinario;

SU PROPOSTA del Direttore del Personale e degli Affari Generali di concerto con il Direttore dello Sviluppo Sociale e con il Direttore degli Affari Finanziari;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito bando di concorso per l'assunzione di 15 allievi assistenti veterinari (Cat. C - grado 11°).

Art. 2.

La Commissione esaminatrice per il concorso di cui all'articolo precedente è composta come segue:

1. - Dott. PIRONE MICHELE — *Presidente;*
2. - Dott. ROSSETTI GIUSEPPE — *Membro;*
3. - Sig. ABDI ADEN MOHAMED — *Membro;*
4. - Sig. BONORA AGOSTINO — *Membro;*
5. - Sig. DE SIMONI LUIGI — *Membro con funzioni di Segretario.*

Art. 3.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di frequentare il corso biennale per assistenti veterinari che sarà istituito dall'Amministrazione e di sostenere gli esami per esso prescritti.

Mogadiscio, lì 6 febbraio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 14, foglio n. 73.
Mogadiscio, lì 13 febbraio 1956.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

DIREZIONE DEL PERSONALE ED AA.GG.

BANDO DI CONCORSO
per l'assunzione di 15 allievi Assistenti Veterinari

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a 15 posti di Allievo Assistente Veterinario (Categoria C - grado 11°) da assumere nell'apposito ruolo previsto dal decreto 27 novembre 1954, n. 153.

Art. 2.

Tre dei posti di cui all'articolo precedente sono riservati, indipendentemente dalla gratuatoria finale, alle guardie veterinarie che ammesse al concorso ai sensi del secondo comma dell'art. 3, abbiano superato le prove di esame del concorso stesso.

Art. 3.

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale, abbiano compiuto i 20 anni di età e non superato gli anni 30; che abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione; che siano di sana e robusta costituzione ed esenti da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio; che siano in possesso della licenza di quinta classe elementare.

A norma dell'art. 6 del decreto 27 novembre 1954, n. 153, possono partecipare al concorso a prescindere dal possesso del predetto titolo di studio, anche le guardie veterinarie dell'Amministrazione che, alla

data della pubblicazione del presente bando, abbiano prestato almeno cinque anni di lodevole servizio continuativo e non abbiano superati i 40 anni di età.

Art. 4.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono presentare, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente bando, domanda in carta da bollo da So. 0,80 alla Direzione del Personale e degli Affari Generali.

Nella domanda devono essere indicate le generalità complete dell'aspirante, nonchè il luogo di residenza col preciso recapito al quale l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa al concorso.

Le domande possono anche essere presentate ai Distretti che le trasmetteranno col primo mezzo alla predetta Direzione del Personale.

Art. 5.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;
b) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal Distretto di residenza dell'aspirante;
c) certificato medico, rilasciato da un Sanitario dell'Amministrazione dal quale risulti che l'aspirante si trova nelle condizioni fisiche indicate nell'articolo 2;
d) titolo di studio;
e) fotografia dell'aspirante con la firma del medesimo, debitamente autenticata dal Capo Distretto o dal Qadi, o altro documento idoneo all'identificazione dell'aspirante stesso.

I documenti di cui alle lettere a), b), c) ed e) devono essere in regola col bollo.

L'aspirante può allegare alla domanda tutti i titoli professionali, di studio e di servizio che ritenga utili agli effetti della valutazione di cui all'art. 8.

Le guardie veterinarie di cui all'art. 3, secondo comma, sono dispensate dal presentare i documenti indicati nelle lettere b), c) e d).

Le domande delle guardie predette devono essere presentate per via gerarchica.

Gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione sono dispensati dal presentare i documenti indicati nelle lettere a), b) e c).

Art. 6.

L'esame delle domande e dei documenti esibiti è devoluto all'apposita Commissione esaminatrice prevista dall'art. 2 del decreto 22 dicembre 1955, n. 247 la quale decide sulle ammissioni al concorso e provvede alle relative comunicazioni agli interessati da farsi mediante lettera raccomandata o mediante telegramma.

In casi particolari, tenuto conto delle distanze e delle difficoltà di comunicazioni, la Commissione può ammettere al concorso con riserva di successiva esibizione o regolarizzazione a cura degli interessati dei documenti di cui all'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dal concorso coloro che, a suo giudizio insindacabile, non ritenga di immettere nel ruolo degli Assistenti Veterinari.

Art. 7.

Le prove da sostenere sono le seguenti:

a) una prova scritta sotto dettatura di un brano in lingua italiana;

b) una prova scritta di lingua italiana consistente in un componimento su argomento di vita reale e di cultura generale;

c) una prova scritta di aritmetica consistente nella risoluzione di un problema basato sulle quattro operazioni con numeri interi e decimali;

d) una prova orale di lingua italiana (lettura di un brano ed esposizione di esso); di elementi di cultura generale(con particolare riferimento ad elementari nozioni di geografia, zoologia e botanica) e di aritmetica (calcoli sulle quattro operazioni con numeri interi e decimali).

Art. 8.

Ogni componente la Commissione esaminatrice dispone di 20 punti per la valutazione di ciascuna prova di esame e di 4 punti per la valutazione complessiva dei titoli preferenziali siano essi professionali, di studio o di servizio.

Art. 9.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno 70/100 nelle prove scritte e non meno di 60/100 in ciascuna di esse; la prova orale si intenderà superata soltanto se il candidato abbia ottenuto una votazione di almeno 60/100.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria finale degli idonei è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva di cui all'art. 9 maggiorata del punteggio attribuito per i titoli preferenziali secondo quanto disposto all'art. 8.

Saranno nominati allievi Assistenti Veterinari in prova i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso, salvo quanto disposto all'art. 2.

Art. 11.

Per quanto non previsto nel presente bando di concorso si applicano le disposizioni dell'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9 e dei decreti 27 novembre 1954, n. 153 e 22 dicembre 1955, n. 247.

Mogadiscio, lì 6 febbraio 1956.

d'Ordine
DELL'AMMINISTRATORE
Bologna

PARTE SECONDA

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

Avviso di decreto di chiusura di fallimento

Con decreto del Sig. Giudice della Somalia in data 31 gennaio 1956, è stata dichiarata la chiusura del fallimento di Traversi Francesco di Gaetano, unico proprietario e titolare della ditta DELMAR di Mogadiscio, per ripartizione finale dell'attivo.

Mogadiscio, lì 2 febbraio 1956.

Il Cancelliere
G. Di Vito

UFFICIO DEL NOTAIO DELLA SOMALIA

Avviso

Il giorno 29 gennaio 1956, con atto pubblico, a mio rogito n. 1790 di repertorio, registrato a Mogadiscio il 3 febbraio 1956 al n. 123 Atti Pubblici Vol. VII, è stata costituita la « COOPERATIVA ATTIVITA' SOMALE — COATS », Società Cooperativa Commerciale di Produzione e Lavoro, con sede in Mogadiscio, avente per scopo il più economico svolgimento delle attività artigiane e commerciali.

Il predetto atto è stato omologato dall'Ill.mo Signor Giudice della Somalia, in data 6 febbraio 1956.

Mogadiscio lì 7 febbraio 1956.

Il Notaio della Somalia
M. Ciotola

SOCIETA' AGRICOLA LA TOSCANA s.r.l. — S.A.L.T.

Estratto verbale assemblea straordinaria

In data odierna è stata depositata nella Cancelleria dell'Ufficio del Giudice della Somalia il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci

della Società Agricola La Toscana s.r.l. — SALT, tenuta a Firenze il 23 giugno 1955, che delibera il trasferimento delle sede sociale da Firenze a Chisimaio (Somalia).

La deliberazione è stata omologata dall'Ill.mo Sig. Giudice della Somalia con suo decreto in data 21 gennaio 1956.

Mogadiscio, lì 7 febbraio 1956.

Società Agricola La Toscana s.r.l. — SALT

DE SAVORGNAN & C. S.p.A. — CHISIMAIO

Avviso di convocazione di assemblea generale ordinaria

Per il giorno 15 marzo 1956, alle ore 10,00, nello Studio dei Ragg. Borg & Marini, in Via Principe di Piemonte, a Mogadiscio, è convocata l'assemblea generale ordinaria dei soci per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1 — Relazione del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio sindacale;
2 — Presentazione ed approvazione del Bilancio e del Conto Perdite e Profitti al 31 dicembre 1955;
3 — Dimissione del Consiglio d'Amministrazione e nuove nomine;
4 — Dimissioni del Collegio sindacale e nuove nomine;
5 — Varie ed eventuali.

Qualora non si raggiungessero, in prima convocazione, le presenze necessarie, l'assemblea avrà luogo, in seconda convocazione, il successivo giorno 16 marzo 1956 alla stessa ora e nello stesso luogo.

Mogadiscio, lì 7 febbraio 1956.

De Savorgnan & C. S.p.A.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio all'ingrosso senza alimentari

Si rende noto che il Sig. Scerif Salah Abdalla ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso escluso alimentari, in Mogadiscio.

Chiunque abbia interese, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Direttore

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Amin Hagi Omar Mohamed, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Baidoa.

Chiunque abbia interese, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Direttore
Gasbarri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Abdulhussen Karimji, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Chisimaio.

Chiunque abbia interese, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Direttore
Gasbarri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Hagi Mussa Uarsame Elmi ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Chisimaio.

Chiunque abbia interese, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto, che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 31 ottobre 1955 il Sig. Ahmed Hussen Behani ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 576 sito in Mogadiscio, via Ruggero Santini descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso la Direzione Affari Finanziari.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

Il Direttore
Ricoveri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto, che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 31 ottobre 1955 il Sig. Ahmed Hussen Behani ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 576 sito in Mogadiscio, via Ruggero Santini nn. F. VIII 30 e F. VIII 31 descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso la Direzione Affari Finanziari.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

Il Direttore
Ricoveri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto, che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 4 dicembre 1955, gli Eredi di Giafar Rascid Mooraj hanno chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 952,50 sito in Mogadiscio, viale XXIV Maggio descritto nella planimetria, del-

la quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso la Direzione Affari Finanziari.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

Il Direttore
Ricoveri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto, che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 14 novembre 1955, la Sig.ra Medina Mohamed Culmie ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 451,20 sito in Mogadiscio, via Roma descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso la Direzione Affari Finanziari.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

Il Direttore
Ricoveri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto, che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 9 gennaio 1956, la Cooperativa Somala Filatura e Tessitura Artigiani ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1845 sito in Mogadiscio, via Locatelli descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso la Direzione Affari Finanziari.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

Il Direttore
Ricoveri

PARTE TERZA

Nomine ad Aiutanti di Cancelleria in prova

DECRETO n. 365459 del 20 settembre 1955 — registrato dal Magistrato ai Conti il 1 ottobre 1955 - Reg. n. 11 - foglio n. 164.

A decorrere dal 1° settembre 1955 i seguenti candidati sono nominati « Aiutanti di Cancelleria in prova »:

Abdullahi Aden Abdi
Hussen Aden Nur
Ignazio Hussen Barambaras
Nureni Gassim Mohamed
Iusuf Hassan Fido
Nur Hussen Abdulle
Omar Abdulle Iusuf
Omar Mohamed Ali Giama

Nomine ad Allievi Finanzieri

DECRETO n. 371683 del 17 gennaio 1956 — registrato dal Magistrato ai Conti il 25 gennaio 1956 - Reg. n. 13 - foglio n. 135.

Con decorrenza 29 ottobre 1955 i seguenti candidati sono arruolati nel Corpo della Guardia di Finanza, quali « Allievi Finanzieri »:

Salah Abdalla Said
Hassan Hagi Omar Ahmed
Abdurahman Mohamed Abucar